Determinazione_018/2025

Oggetto: Regolazione premio della polizza Kasko dipendenti in missione – CIG B19D8786D3

IL DIRETTORE OPERATIVO

PREMESSO

- che si rende necessario provvedere al pagamento del premio di regolazione annuale della polizza Kasko n. 1867/231/118873299 stipulata da Ateneo Bergamo S.p.a. con la compagnia Unipol S.p.a., secondo quanto previsto dalle relative Condizioni Generali di Assicurazione.

VISTO

- l'art. 120, comma 1, lettera a), del D. Lgs 36/2023, che prescrive che "Fermo quanto previsto dall'articolo 60 per le clausole di revisione dei prezzi, i contratti di appalto possono essere modificati senza una nuova procedura di affidamento nei casi seguenti, sempre che, nelle ipotesi previste dalle lettere a) e c), nonostante le modifiche, la struttura del contratto o dell'accordo quadro e l'operazione economica sottesa possano ritenersi inalterate:

  a) se le modifiche, a prescindere dal loro valore monetario, sono state previste in clausole chiare, precise e inequivocabili dei documenti di gara iniziali, che possono consistere anche in clausole di opzione; per i contratti relativi a servizi o forniture stipulati dai soggetti aggregatori restano ferme le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 511, della legge 28 dicembre 2015, n. 208".

PRESO ATTO

- che con determina 30/2023 è stato affidato, ai sensi dell'art. 50, comma 1, lettera b) del D.Lgs. n 36/2023, alla società Aon SPA, con sede a Milano in Via E. Calindri n. 6 – Codice Fiscale 10203070155 e Partita Iva 11274970158 – il servizio di brokeraggio assicurativo, per il periodo di 3 (tre) anni a decorrere del 01/01/2024;
- che con determina 21/2024 è stato affidato il servizio assicurativo relativo alla polizza Kasko dipendenti in missione per il periodo di 36 mesi, con decorrenza le ore 24:00 del giorno 30.04.2024, a UnipolSai Assicurazioni – Agenzia MORETTO, con sede in VIA Angelo May 24 a Bergamo per l'importo totale di € 4.154,10.

PRESO ATTO

- dell'art. 30 delle Condizioni generali di assicurazione relative alla polizza in argomento, rubricato "Costituzione del premio e regolazione", ai sensi del quale "Il premio è convenuto in tutto o in parte in base a elementi variabili; esso viene anticipato in via provvisoria nella misura indicata nella sezione CALCOLO DEL PREMIO ed è regolato, alla fine di ciascun periodo assicurativo annuo o della minore

durata dello stesso, a seconda delle variazioni intervenute durante lo stesso periodo negli elementi presi come base per il conteggio del premio, fermo restando il premio minimo assoluto riportato.

A tale scopo, entro 90 giorni dalla fine di ogni periodo annuo di assicurazione o della minor durata del contratto, il Contraente deve comunicare per iscritto alla Società, in relazione a quanto previsto dal contratto.

Le differenze attive del premio risultanti dal conteggio devono essere saldate nei 60 giorni dalla data di consegna dell'appendice di regolazione, emessa correttamente dalla Società."

PRESO ATTO

- della nota Prot. n. 2025.045UAM in data 8 maggio 2025, con la quale Ateneo Bergamo S.p.a. comunicava alla società Aon SPA, affidataria del servizio di brokeraggio, in ottemperanza a quanto disposto all'art. 30 delle Condizioni Generali di Assicurazione, le distanze percorse dai veicoli usati per missione da dipendenti e amministratore unico nel periodo di osservazione 30/04/2024-30/04/2025, ai fini della regolazione del premio.

PRESO ATTO

- della Richiesta premio trasmessa da AON S.p.a. in data 15 maggio 2025, prot. 033/2025, che quantificava in euro 3.726,26 imposte incluse, l'importo dovuto per le variazioni delle percorrenze nel periodo di osservazione 30/04/2024-30/04/2025.

PRESO ATTO

- dell'esigenza di provvedere al pagamento del premio di regolazione annuale della polizza in parola.

PRESO ATTO

- che, in ottemperanza alla legge n. 136/2010, si è provveduto ad acquisire il Codice Identificativo di Gara n. B6EE7F498E.

CONSIDERATO

- che la polizza assicurativa in parola prevede il pagamento anticipato del premio assicurativo iniziale e la successiva regolazione dello stesso sulla base dei dati comunicati a consuntivo.

CONSIDERATO

- che l'interesse pubblico, sotteso al procedimento in parola, è da ricondurre all'esigenza di garantire la copertura assicurativa relativa alla polizza in argomento e di non incorrere in scoperture assicurative.

CONSIDERATO

- che la modifica contrattuale in oggetto rientra nell'ambito di applicazione dell'art. 120, comma 1, lettera a), del D. Lgs 36/2023, posto che la predetta modifica è stata prevista dalla documentazione di gara all'art. 30 delle Condizioni Generali di Assicurazione;

DATO ATTO

- che, le funzioni di Responsabile Unico del Procedimento per il presente affidamento, sono svolte dall'ing. Ezio Vavassori, Direttore operativo di Ateneo Bergamo S.p.a.

DETERMINA

1. di approvare la modifica contrattuale in argomento, ai sensi dell'art. 120, comma 1, lettera a), del D. Lgs 36/2023, e per l'effetto autorizzare il pagamento della spesa di euro 3.726,26 imposte incluse, a favore della società AON S.p.a. (Agenzia Generale di Perugia 363, Via Campo di Marte 13 D – 06124 Perugia, P. Iva 02300050420), a copertura della regolazione del premio relativo alla polizza Kasko dipendenti in missione n. 1867/231/118873299 per il periodo 30/04/2024-30/04/2025, per le ragioni e nei termini di cui in premessa;

2. di dare atto che si procederà alla stipula di un'appendice alla polizza in oggetto;

3. di dare atto che il pagamento avverrà nel rispetto degli obblighi previsti dall'art. 3 L. 136/2010 nonché a seguito dell'esito positivo degli accertamenti disposti in materia di pagamenti da parte delle PP.AA. (regolarità contributiva a mezzo DURC);
4. di pubblicare sul sito internet della società Ateneo Bergamo S.p.A. nella sezione "società trasparente – bandi di gara e contratti":
    - la presente determinazione;
    - i dati richiesti ai fini dell'adempimento di cui all'art. 1 comma 32, della L. 190/2012.

Bergamo, 20 maggio 2025

Ateneo Bergamo S.p.a.
Direttore operativo
(Ing. Ezio Vavassori)
F.to Ezio Vavassori